



Bruxelles, 16 ottobre 2014
(OR. en)

13792/1/14
REV 1

LIMITE

FISC 146
ECOFIN 867

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0188 (CNS)**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13792/14 FISC 146 ECOFIN 867
n. doc. Comm.:	10243/13 FISC 113
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale - Accordo politico

Si allegano per le delegazioni, a seguito dell'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio ECOFIN il 14 ottobre 2014 e in sede di Coreper il 15 ottobre 2014:

- nell'allegato I, il testo definitivo della direttiva, che sarà sottoposto alla consueta messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, in vista della sua adozione nel Consiglio ECOFIN di dicembre 2014;
- nell'allegato II, le tre dichiarazioni che saranno anch'esse iscritte nel processo verbale del Consiglio al momento dell'adozione della direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale transfrontaliere si è notevolmente aggravata ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale³, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come la futura norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.
- (2) L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere è stata altresì riconosciuta a livello internazionale (G20 e G8). A seguito dei negoziati tra gli Stati Uniti d'America e vari paesi del mondo, inclusi tutti gli Stati membri, di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni finalizzati ad applicare la normativa "Foreign Account Tax Compliance Act" (comunemente denominata "FATCA"), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare, sulla base di tali accordi, un nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali.
- (3) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha chiesto l'estensione dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G8, G20 e OCSE per elaborare una norma globale.

³ COM(2012) 722 definitivo.

- (4) Nel febbraio 2014 l'OCSE ha divulgato i principali elementi di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (un modello di accordo tra autorità competenti e uno standard comune di comunicazione di informazioni), che sono stati successivamente approvati dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Nel luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha divulgato lo standard globale completo, inclusi i rimanenti elementi (le osservazioni concernenti il modello di accordo tra autorità competenti e lo standard comune di comunicazione di informazioni e nonché le modalità informatiche di attuazione dello standard globale. L'intero pacchetto relativo allo standard globale è stato approvato dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 nel settembre 2014.
- (5) La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE⁴, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce inoltre un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità. Attualmente, date le maggiori opportunità di investire all'estero in un'ampia gamma di prodotti finanziari, gli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore fiscale esistenti a livello dell'UE ed internazionale hanno perso efficacia nella lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale transfrontaliere.
- (6) Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri. Un'iniziativa dell'Unione garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno che consentirebbe alle amministrazioni fiscali e agli operatori economici di realizzare economie.

⁴ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

- (7) Il fatto che gli Stati membri abbiano concluso o stiano per concludere accordi con gli Stati Uniti d'America riguardo alla normativa statunitense FATCA significa che essi prestano o presteranno una cooperazione più estesa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno tenuti a prestare tale cooperazione più estesa anche ad altri Stati membri.
- (8) La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE comporterebbe distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione eliminerebbe la necessità, per gli Stati membri, di invocare detta disposizione al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione unionale pertinente.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è altresì essenziale assicurare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni all'interno dell'UE sia in linea con gli sviluppi internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno che gli Stati membri impongano alle proprie istituzioni finanziarie l'applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) che siano pienamente coerenti con quelle riportate nello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE. Occorre inoltre ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE al fine di inserire le stesse informazioni contemplate dal modello di accordo tra autorità competenti e dallo standard comune di comunicazione di informazioni. Si prevede che ciascuno Stato membro abbia un elenco unico di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e di conti esclusi definiti a livello interno di cui avvalersi tanto in sede di attuazione della presente direttiva quanto per l'applicazione di altri accordi di attuazione dello standard globale.

- (10) Le categorie di le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e di conti oggetto di comunicazione contemplate dalla presente direttiva sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di formare oggetto di comunicazione trasferendo le attività ad istituzioni finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dal suo campo di applicazione. Ciononostante, un certo numero di istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale sono stati esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. In generale non sono state incluse soglie nella direttiva in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse istituzioni finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate riguardano non soltanto i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi contabili e i proventi delle vendite di attività finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto il trattamento delle informazioni ai sensi della presente direttiva è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati ed essere in grado di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini.
- (11) Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potrebbero adempiere agli obblighi di informazione che loro incombono nei confronti delle persone fisiche oggetto di comunicazione seguendo le modalità di comunicazione, anche relative alla frequenza, previste dalle loro procedure interne conformemente alla legislazione nazionale.
- (12) Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, gli Stati membri di invio e gli Stati membri riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate ai sensi della presente direttiva per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
- Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri, il periodo massimo di conservazione dovrebbe essere fissato in riferimento ai termini previsti dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

- (13) Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle osservazioni concernenti il modello di accordo tra autorità competenti e lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborati dall'OCSE quale fonte illustrativa o interpretativa e allo scopo di assicurare la coerenza dell'applicazione negli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo campo dovrebbe continuare a tener conto in particolare dei futuri sviluppi a livello di OCSE.
- (14) La condizione, prevista all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, secondo cui lo scambio automatico può essere subordinato alla disponibilità delle informazioni richieste, non dovrebbe essere applicata ai nuovi elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis.
- (15) Occorre eliminare il riferimento a un importo minimo contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE in quanto l'applicazione di tale importo minimo non sembra essere gestibile dal punto di vista pratico.
- (16) Il riesame della condizione di disponibilità da effettuare nel 2017 dovrebbe essere esteso a tutte le cinque categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, in modo da analizzare l'interesse di uno scambio di informazioni da parte di tutti gli Stati membri sull'insieme di queste categorie.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali.

(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19) In considerazione delle differenze strutturali esistenti, si dovrebbe consentire all'Austria di procedere per la prima volta allo scambio automatico di informazioni di cui alla presente direttiva entro il 30 settembre 2018 anziché entro il 30 settembre 2017.

(20) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2011/16/UE è così modificato:

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. "scambio automatico": la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, ogni termine in lettere maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I."

Articolo 2

L'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione.

Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.";

b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I.

Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016 per quanto concerne un conto oggetto di comunicazione:

- a) il nome, l'indirizzo, il codice o i codici fiscali (TIN) e la data e il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche) per ciascuna persona oggetto di comunicazione titolare di conto e, nel caso di un'entità titolare di conto che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente uno o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo e il codice o i codici fiscali dell'entità e il nome, l'indirizzo, il codice o i codici fiscali e la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione;
- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
- c) il nome e (l'eventuale) numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*) o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto al momento della chiusura;
- e) nel caso di un conto di custodia:
 - i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

- f) nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
- g) nel caso di un conto non descritto nel secondo comma, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse ivi contemplate o figuranti negli allegati, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo 3 bis prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE quale modificata dalla direttiva 2010/48/UE, nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE quale modificata dalla direttiva 2010/48/UE.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Anteriormente al 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

- a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni;
- b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.";

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La comunicazione di informazioni ha luogo alle condizioni e secondo le modalità seguenti:

- a) per le categorie di cui al paragrafo 1, essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;
- b) per le categorie di cui al paragrafo 3 bis, essa ha luogo una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.";

e) dopo il paragrafo 7 è inserito il seguente paragrafo:

"7 bis. Ai fini delle sezioni VIII.B.1.c) e VIII.C.17.g) dell'allegato I, ciascuno Stato membro, entro il 31 luglio 2015, informa la Commissione dell'elenco delle entità e dei conti che dovrebbero essere trattati, rispettivamente, come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e come conti esclusi. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed aggiorna se necessario.

Gli Stati membri assicurano che tali tipi di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e di conti esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nelle sezioni VIII.B.1.c) e VIII.C.17.g) dell'allegato I, e in particolare che l'attribuzione ad un'istituzione finanziaria dello status di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione o l'attribuzione ad un conto dello status di conto escluso non pregiudichi gli obiettivi della presente direttiva."

Articolo 3

L'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE è così modificato:

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché garante della sicurezza della rete CCN.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché garanti della sicurezza dei loro sistemi.

Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica oggetto di comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza in relazione ai suoi dati qualora ciò possa pregiudicare la tutela dei suoi dati personali o della sua vita privata.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti."

Articolo 4

L'articolo 25 della direttiva 2011/16/UE è così modificato:

l'attuale testo dell'articolo 25 diventa il paragrafo 1;

dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"2. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e le autorità competenti di ciascuno stato membro sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione posta sotto la sua giurisdizione informi ciascuna persona fisica oggetto di comunicazione interessata del fatto che le informazioni che la riguardano di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, saranno raccolte e trasferite conformemente alla presente direttiva, e affinché l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione fornisca a tale persona fisica tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della sua legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Le informazioni ai sensi della direttiva 95/46/CE sono fornite con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, comunque, prima che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, all'autorità competente del suo Stato membro di residenza.

4. Le informazioni trattate ai sensi della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati."

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

- 2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 3 bis, l'Austria applica le disposizioni della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2017, in relazione ai periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2017.**

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) relative ai conti fiscali

Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis. Il presente allegato descrive inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono istituire al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate qui di seguito.

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione

- A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve trasmettere all'autorità competente del proprio Stato membro le seguenti informazioni relative ad ogni conto oggetto di comunicazione registrato presso di essa:
1. il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il codice o i codici di identificazione fiscale (TIN) e la data e il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche) per ciascuna persona oggetto di comunicazione titolare di conto e, nel caso di un'entità titolare di conto che dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza ed eventuali altre giurisdizioni di residenza e il o i TIN dell'entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il o i TIN e la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione;
 2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3. il nome e (l'eventuale) numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*) o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, al momento della chiusura;
5. nel caso di un conto di custodia:
 - a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagate o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
6. nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

7. nel caso di conti diversi da quelli descritti nella parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
- C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione che corrisponda a un conto preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il o i TIN o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono nei registri dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e né la legislazione nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea ne impongono la raccolta da parte della suddetta istituzione. Tuttavia, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il o i TIN e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui tali conti sono stati individuati come conti oggetto di comunicazione.
- D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il TIN se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro considerato o da altra giurisdizione di residenza.
- E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che:
- 1) l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base alla legislazione nazionale oppure debba o abbia dovuto ottenerlo e comunicarlo conformemente a uno strumento giuridico dell'Unione che produce effetti o produceva effetti il giorno prima dell'entrata in vigore della presente direttiva; e
 - 2) sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

- A. Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.
- B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.
- D. Ciascuno Stato membro può autorizzare le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale a esse imposti dalla legislazione nazionale, ma tali obblighi rimangono di responsabilità delle suddette istituzioni.
- E. Ciascuno Stato membro può autorizzare le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Qualora uno Stato membro consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i nuovi conti siano utilizzate per i conti preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai conti preesistenti.

Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche

A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di conti oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti di persone fisiche.

B. Conti di importo non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai conti di importo non rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sia riportato, in base a prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica titolare del conto, tale istituzione può considerare la persona fisica titolare del conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica titolare del conto sia una persona oggetto di comunicazione.
2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga, in base a prove documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica titolare del conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale istituzione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi di conti ("*indicia*") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:
 - a) identificazione del titolare del conto come residente di uno Stato membro;
 - b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato membro;
 - c) uno o più numeri telefonici in uno Stato membro e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;

- d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al conto di deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro;
 - e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato membro; oppure
 - f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in uno Stato membro qualora l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al titolare del conto.
3. Qualora nessuno degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto considerato, o fino a che quest'ultimo non diventi un conto di importo rilevante.
4. Qualora taluno degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica, o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto considerato, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuno Stato membro per cui emerga un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.
5. Qualora un indirizzo di fermo posta o c/o emerga dalla ricerca elettronica e per il titolare del conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal titolare del conto un'autocertificazione o prove documentali per stabilire la o le residenze ai fini fiscali di tale titolare del conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun *indicium* e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o prove documentali non vada a buon fine, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.

6. Nonostante l'ottenimento di *indicia* di cui alla parte B, punto 2, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è obbligata a considerare un titolare di conto come residente di uno Stato membro se:
- a) le informazioni relative al titolare del conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Stato membro, uno o più numeri di telefono in tale Stato membro (e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) o ordini di bonifico permanente (in relazione a conti finanziari diversi da conti di deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i. un'autocertificazione da parte del titolare del conto dello o degli Stati membri o di altra o altre giurisdizioni di residenza di tale titolare di conto che non comprendano lo Stato membro considerato; e
 - ii. prove documentali che attestino lo status di non soggetto al obbligo di comunicazione del titolare del conto.

 - b) le informazioni relative al titolare del conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato membro, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i. un'autocertificazione da parte del titolare del conto dello o degli Stati membri o di altra o altre giurisdizioni di residenza di tale titolare di conto che non comprendano lo Stato membro considerato o
 - ii. prove documentali che attestino lo status di non soggetto al obbligo di comunicazione del titolare del conto.

C. Procedure di verifica rafforzata per i conti di importo rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano ai conti di importo rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai conti di importo rilevante, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più *indicia* descritti nella parte B, punto 2.
2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione prevedono appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni individuate nella parte C, punto 3, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più *indicia* di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve altresì verificare l'anagrafica principale attuale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:
 - a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;
 - b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
 - c) la più recente documentazione acquisita dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
 - d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
 - e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un conto di deposito) attualmente operanti.

3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti. Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta nella parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:
- a) status di residente del titolare del conto;
 - b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
 - c) eventuale o eventuali numeri di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
 - d) nel caso di conti finanziari diversi da conti di deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione o un'altra istituzione finanziaria);
 - e) presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta del titolare del conto; e
 - f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare come conti oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di *indicia*

- a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante sopra descritta non venga rilevato nessuno degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una persona oggetto di comunicazione di cui alla parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto.
- b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante sopra descritta vengano rilevati uno o più degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come conto oggetto di comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
- c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante sopra descritta venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il titolare del conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire dal titolare del conto un'autocertificazione o prove documentali per stabilire la o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o prove documentali, essa deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.

6. Se, al 31 dicembre 2015, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata descritte nella parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come conto oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come conto oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non sia più considerato come persona oggetto di comunicazione.

7. Una volta che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata descritte nella parte C a un conto di importo rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che l'istituzione riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli *indicia* descritti nella parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come conto oggetto di comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9. Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa individuare eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti di un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia notificato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale in uno Stato membro, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal titolare del conto.
- D. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante va completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante va completata entro il 31 dicembre 2017.
- E. I conti preesistenti di persone fisiche identificati come conti oggetto di comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

Sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per nuovi conti di persone fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di conti oggetto di comunicazione tra i nuovi conti di persone fisiche.

- A. Per i nuovi conti di persone fisiche, all'atto di apertura del conto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta istituzione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC.

- B. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il TIN del titolare del conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.
- C. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originaria sia inesatta o inattendibile, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare come attendibile l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto.

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti di entità.

- A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.** A meno che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, o per quanto riguarda tutti i conti preesistenti di entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto conto oggetto di comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di ogni anno solare successivo.

- B. Conti di entità soggetti a verifica.** Un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD e un conto preesistente di entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di ogni anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.
- C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.** Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, si considerano conti oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone oggetto di comunicazione, o da entità non finanziarie passive (*passive NFE*) con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.
- D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.** Per i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione o da entità non finanziarie passive con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.
1. Determinare se l'entità è una persona oggetto di comunicazione.
 - a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte in conformità delle procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il titolare del conto è residente in uno Stato membro. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il titolare del conto è residente in uno Stato membro rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in uno Stato membro.

- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è residente in uno Stato membro, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.
2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità (compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione), l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Se una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nel procedere a tali accertamenti l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve seguire gli orientamenti di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato in base alle circostanze.
- a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa dall'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

- b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare di un conto. Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare di un conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC.
- c) Determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo di un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili:
 - i. le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD; o
 - ii. un'autocertificazione da parte del titolare del conto o della persona che esercita il controllo dello Stato membro o degli Stati membri o di altre giurisdizioni in cui la persona che esercita il controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di entità

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.
2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti di entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste

l'obbligo di comunicazione. Per i nuovi conti di entità, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione, o da entità non finanziarie passive con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

1. Determinare se l'entità è una persona oggetto di comunicazione.
 - a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure AML/KYC. Se l'entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'entità per determinare la residenza del titolare del conto.

- b) Se l'autocertificazione indica che il titolare del conto è residente in uno Stato membro, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione per quanto riguarda detto Stato membro.
2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Riguardo ad un titolare di un nuovo conto di entità (compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione), l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Se una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nel procedere a tali accertamenti l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve seguire gli orientamenti di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato in base alle circostanze.
- a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa dall'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.
- b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare di un conto. Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo su un titolare di un conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC.

- c) Determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo.

Sezione VII: Regole speciali relative all'adeguata verifica in materia fiscale

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

- A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle prove documentali.** Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.
- B. Procedure alternative applicabili ai conti finanziari detenuti da singoli beneficiari di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*) o di un contratto di rendita ed a un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o ad un contratto di rendita di gruppo.** Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può presumere che un singolo beneficiario (diverso dal proprietario) di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita che riceve un'indennità di decesso non è una persona oggetto di comunicazione e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto oggetto di comunicazione, a meno che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non abbia effettiva conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione. Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita è una persona oggetto di comunicazione se le informazioni raccolte dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ed associate al beneficiario contengono *indicia* descritti nella parte B della sezione III. Se un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che il beneficiario è una persona oggetto di

comunicazione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo come un conto finanziario che non è un conto oggetto di comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il conto finanziario che è una quota di un membro

in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- i. il contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o il contratto di rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre venticinque o più dipendenti/titolari di certificato;
- ii. i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote ed a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
- iii. l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

Per "contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato" si intende un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o gruppo, e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per "contratto di rendita di gruppo" si intende un contratto di rendita in base al quale coloro che sono tenuti all'adempimento sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o gruppo.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggregare tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il TIN, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
2. Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da un'entità, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve prendere in considerazione tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il TIN, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona per stabilire se un conto finanziario è un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dalla legislazione nazionale.

Sezione VIII: Definizione di termini

I seguenti termini vanno intesi nel modo sottoindicato:

A. Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

1. Per "istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria di uno Stato membro che non è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. Per "istituzione finanziaria di uno Stato membro" si intende i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in uno Stato membro, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente in uno Stato membro, se tale succursale è situata in tale Stato membro.
2. Per "istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante" si intende i) qualsiasi istituzione finanziaria residente nella giurisdizione partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori della giurisdizione partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partecipante, se tale succursale è situata in tale giurisdizione partecipante.

3. Per "istituzione finanziaria" si intende un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata.
4. Per "istituzione di custodia" si intende ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.
5. Per "istituzione di deposito" si intende ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile.
6. Per "entità di investimento" si intende ogni entità:
 - a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per o per conto di un cliente:
 - i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *future* su merci;
 - ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di terzi; o

- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. Il termine "entità di investimento" non include un'entità che è un'entità non finanziaria attiva perché soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. I termini "attività finanziaria" includono valori mobiliari (ad esempio, azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o *trust* diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci, *swap* (ad esempio, *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, quote in società di persone, merci, *swap*, contratti di assicurazione o contratti di rendita. I termini "attività finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8. Per "impresa di assicurazioni specificata" si intende ogni entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione

1. Per "istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:
- a) un'entità governativa, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito;
 - b) un fondo pensione ad ampia partecipazione un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità governativa, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un emittente di carte di credito qualificato;
 - c) qualsiasi altra entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle entità di cui la parte B, punto 1, lettere a) e b), e figura nell'elenco delle istituzioni finanziarie che non sono tenute alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, a condizione che il suo status di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva;
 - d) un veicolo di investimento collettivo esente; o
 - e) un *trust*, nella misura in cui il *trustee* (fiduciario del *trust*) è un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma della sezione I, rispetto a tutti i conti oggetto di comunicazione del *trust*.

2. Per "entità governativa" si intende il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno stato, una provincia, una contea o un comune) ad ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"entità governativa"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro o altra giurisdizione.
- a) Una "parte integrante" di uno Stato membro o altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro o altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro o altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
- b) Un'entità controllata designa un'entità che è distinta nella forma dallo Stato membro o altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
- i. l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più entità governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
 - ii. gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più entità governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e
 - iii. il patrimonio dell'entità sia attribuito in a una o più entità governative in caso di scioglimento.

- c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Fatto salvo quanto precede, tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati, se deriva dal ricorso ad un'entità governativa allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
3. Per "organizzazione internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale), 1) che consiste principalmente di governi; 2) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro; e 3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
4. Per "banca centrale" si intende un'istituzione che è per legge o decisione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, detenuto, o non detenuto, in tutto o in parte dallo Stato membro.

5. Per "fondo pensionistico ad ampia partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati dipendenti a persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
- a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 per cento dell'attivo del fondo;
 - b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e
 - c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;
 - ii. il fondo riceve almeno il 50 per cento del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) dai datori di lavoro che lo finanziano;
 - iii. le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B punti da 5 a 7 o a conti di pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)), o si applicano sanzioni a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o
 - iv. i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

6. Per "fondo pensionistico a partecipazione ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
- a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
 - b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono entità di investimento o NFE (entità non finanziarie) passive;
 - c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici descritti alla parte C, punto 17, lettera a)) siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
 - d) i partecipanti che non sono residenti nello Stato membro in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 per cento dell'attivo del fondo; e
 - e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.
7. Per "fondo pensionistico di un'entità governativa, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale" si intende un fondo istituito da un'entità governativa, da un'organizzazione internazionale o da una banca centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'entità governativa, l'organizzazione internazionale o la banca centrale.

8. Per "emittente qualificata di carte di credito" si intende un'istituzione finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) l'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
 - b) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per "veicolo di investimento collettivo esente" si intende un'entità di investimento che è regolamentata come un veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutti gli interessi nel veicolo di investimento collettivo siano detenuti da o attraverso persone fisiche o entità che non sono persone oggetto di comunicazione, eccetto un'entità non finanziaria passiva avente persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Un'entità di investimento regolamentata come un veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi del punto B, paragrafo 9, come veicolo di investimento collettivo esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

- a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 1° gennaio 2016;
- b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
- c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e
- d) il veicolo di investimento collettivo disponga di linee di indirizzo e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.

C. Conto finanziario

1. Per "conto finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria; tale espressione include un conto di deposito, un conto di custodia e:
 - a) nel caso di un'entità di investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria. Fatto salvo quanto precede, il termine "conto finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'entità che è un'entità di investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di attività finanziarie depositate a nome del cliente presso un'istituzione finanziaria diversa da tale entità;

- b) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta alla parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e
- c) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un conto escluso.

Il termini "conto finanziario" non comprendono alcun conto che sia un conto escluso.

- 2. Per "conto di deposito" si intende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.
- 3. Per "conto di custodia" si intende un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) che detiene una o più attività finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4. Per "quota nel capitale di rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un *trust* che costituisce un'istituzione finanziaria, si considera che una quota detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del *trust*, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un *trust* se essa ha il diritto di ricevere dal *trust*, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
5. Per "contratto di assicurazione" si intende un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
6. Per "contratto di rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità alle leggi, ai regolamenti o alla prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
7. Per "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato" si intende un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato.

8. Per "valore maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "valore maturato" non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:
- a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
 - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o
 - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9. Per "conto preesistente" si intende:
- a) un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015;
 - b) qualsiasi conto finanziario di un titolare di conto, a prescindere dalla data in cui tale conto finanziario è stato aperto, se:
 - i. il titolare del conto detiene parimenti presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (o presso un'entità collegata nello stesso Stato membro dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
 - ii. l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (e, se del caso, l'entità collegata nello stesso Stato membro dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) considera entrambi i suddetti conti finanziari, e gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi della parte C, punto 9, lettera b), come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza stabiliti alla parte A della sezione VII, e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno dei conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
 - iii. relativamente ad un conto finanziario che è oggetto di procedure antiriciclaggio AML/KYC, all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
 - iv. l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini della presente direttiva.

10. Per "nuovo conto" si intende un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera b).
11. Per "conto individuale preesistente" si intende un conto preesistente detenuto da una o più persone fisiche.
12. Per "nuovo conto individuale" si intende un nuovo conto detenuto da una o più persone fisiche.
13. Per "conto preesistente di entità" si intende un conto preesistente detenuto da una o più entità.
14. Per "conto di importo non rilevante" si intende un conto individuale preesistente il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
15. Per "conto di importo rilevante" si intende un conto individuale preesistente il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
16. Per "nuovo conto di entità" si intende un conto nuovo detenuto da una o più entità.

17. Per "conto escluso" si intende uno dei seguenti conti:
- a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:
 - i. il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);
 - ii. il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
 - iii. è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;
 - iv. i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e
 - v. i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro pari o inferiore a 50 000 USD o ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un conto finanziario che per il resto soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;

- b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:
- i. il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato dei valori mobiliari consolidato, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
 - ii. il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
 - iii. i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio, l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e
 - iv. i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un conto finanziario che per il resto soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;

- c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
- i. sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente durante la durata del contratto oppure, ove la durata sia inferiore, fino a quando l'assicurato compie 90 anni;
 - ii. la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
 - iii. l'importo (ad esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
 - iv. il contratto non è detenuto dal beneficiario di una cessione a titolo oneroso;
- d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del *de cuius* o del certificato di morte;

- e) un conto aperto in relazione a:
- i. un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;
 - ii. la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
 - (i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con un'attività finanziaria depositata sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o all'affitto del bene;
 - (ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;
 - (iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;
 - (iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanziaria; e
 - (v) il conto non è associato a un conto descritto nella parte C, punto 17, lettera f);
 - iii) l'obbligo di un'istituzione finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
 - iv) l'obbligo esclusivo di un'istituzione finanziaria di facilitare il successivo pagamento di imposte;

- f) un conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
- i. il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
 - ii. a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
- g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti descritti nella parte C, punto 17, lettere da a) a f), e figuri nell'elenco dei conti esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, a condizione che il suo status di conto escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

D. Conto oggetto di comunicazione

1. Per "conto oggetto di comunicazione" si intende un conto finanziario presso un'istituzione finanziaria di uno Stato membro tenuta alla comunicazione detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2. Per "persona oggetto di comunicazione" si intende una persona di uno Stato membro diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari consolidati; ii) una società di capitali che è un'entità collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'entità governativa; iv) un'organizzazione internazionale; v) una banca centrale; o vi) un'istituzione finanziaria.

3. Per "persona di uno Stato membro" in relazione a ciascuno Stato membro si intende una persona fisica o un'entità che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un *de cuius* che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine, un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico non residente ai fini fiscali sono considerati come residenti nella giurisdizione in cui è situata la loro sede di direzione effettiva.

4. Per "giurisdizione partecipante" in relazione a ciascuno Stato membro si intende:
 - a) qualsiasi altro Stato membro;
 - b) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro e notificato alla Commissione europea;
 - c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

5. Per "persone che esercitano il controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un *trust*, si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*, e nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, tale termine designa persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini "persone che esercitano il controllo" vanno interpretati in conformità alle raccomandazioni del GAFI.
6. Per "entità non finanziaria (*NFE*)" si intende un'entità che non è un'istituzione finanziaria.
7. Per "entità non finanziaria passiva (*passive NFE*)" si intende: i) un'entità non finanziaria che non è un'entità non finanziaria attiva; o ii) un'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.
8. Per "entità non finanziaria attiva (*active NFE*)" si intende un'entità non finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
- a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità non finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
 - b) il capitale dell'entità non finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'entità non finanziaria è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato;

- c) l'entità non finanziaria è un'entità governativa, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- d) tutte le attività dell'entità non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) l'entità non finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- f) l'entità non finanziaria non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

- g) l'entità non finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; ovvero
- h) l'entità non finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- i. è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - ii. è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o altra giurisdizione di residenza;
 - iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - iv. le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità non finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità non finanziaria; e

- v. le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità non finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie

1. Per "titolare di conto" si intende la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, non è considerata come detentrica del conto ai fini della presente direttiva, e tale altra persona è considerata come titolare del conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare di conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata un titolare di conto.
2. Per "procedure antiriciclaggio (AML/KYC)" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in conformità agli obblighi di antiriciclaggio ed a obblighi analoghi a cui tale istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è sottoposta.

3. Per "entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione.
4. Un'entità è un'"entità collegata" di un'altra entità se: a) una delle due entità controlla l'altra entità; b) le due entità sono soggette a controllo comune; o c) le due entità sono entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione soddisfa gli obblighi relativi all'adeguata verifica in materia fiscale di tali entità di investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o del valore in un'entità.
5. Per "TIN" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per "prove documentali" si intende uno dei documenti seguenti:
 - a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo Stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
 - b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo Stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

- c) con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo Stato o un ministero dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato membro o altra giurisdizione di cui l'entità dichiara di essere residente ovvero lo Stato membro o altra giurisdizione in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
- d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione prima della data utilizzata per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Sezione IX: Efficace attuazione

- A. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:
1. norme intese ad evitare che le istituzioni finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
 2. norme che impongono alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;
 3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nel caso di conti non documentati;
 4. procedure amministrative intese a garantire che le entità e i conti definiti dalla legislazione nazionale come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e conti esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e
 5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

Sezione X: Date di attuazione per quanto concerne le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione situate in Austria

Nel caso di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti agli anni 2016 e 2017 contenuti nel presente allegato sono da leggersi, rispettivamente, come riferimenti agli anni 2017 e 2018.

Nel caso di conti preesistenti detenuti da istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al 31 dicembre 2015 contenuti nel presente allegato sono da leggersi come riferimenti al 31 dicembre 2016.

ALLEGATO II

Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) relative ai conti finanziari

1. Cambiamento di circostanze

Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del titolare del conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un titolare del conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del titolare del conto.

Se un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le prove documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve, al più tardi l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, acquisire un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire la residenza o le residenze del titolare del conto ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove prove documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2. Autocertificazione per i nuovi conti di entità

Per i nuovi conti di entità, al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo.

3. Residenza di un'istituzione finanziaria

Un'istituzione finanziaria è "residente" in uno Stato membro se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (ossia se lo Stato membro è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'istituzione finanziaria). In generale, se un'istituzione finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro ed è pertanto un'istituzione finanziaria dello Stato membro. Nel caso di un *trust* (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro), il *trust* è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro se uno o più dei suoi *trustee* sono residenti in tale Stato membro, a meno che il *trust* fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva in relazione ai conti oggetto di comunicazione intrattenuti dal *trust* a un altro Stato membro in quanto è residente ai fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un'istituzione finanziaria (diversa da un *trust*) non è residente ai fini fiscali (ad es. perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale, o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ed è pertanto un'istituzione finanziaria dello Stato membro se:

- a) è costituita ai sensi della legislazione dello Stato membro;
- b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro; o
- c) è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro.

Se un'istituzione finanziaria (diversa da un *trust*) è residente in due o più Stati membri, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale dello Stato membro in cui intrattiene il conto finanziario o i conti finanziari.

4. Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto da un'istituzione finanziaria come segue:

- nel caso di un conto di custodia, dall'istituzione finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'istituzione finanziaria che detiene attività per conto (*in street name*) del titolare di un conto presso tale istituzione);
- nel caso di un conto di deposito, dall'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'istituzione finanziaria);
- nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'istituzione finanziaria che costituisce un conto finanziario, da tale istituzione finanziaria;
- nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, dall'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5. Trust che sono entità non finanziarie passive

Un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico non residente ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in uno Stato membro ai sensi della legislazione fiscale di tale Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata del termine "persone che esercitano il controllo" nel caso di *trust*), un *trust* che è un'entità non finanziaria passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

6. Indirizzo della sede principale dell'entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'entità nello Stato membro o altra giurisdizione in cui l'entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro o altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva.

L'indirizzo dell'istituzione finanziaria presso cui l'entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'entità.

**PROGETTI DI DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DELLA
SESSIONE DEL CONSIGLIO
IN CUI LA DIRETTIVA SARÀ FORMALMENTE ADOTTATA**

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

L'Austria si impegna a compiere ogni sforzo per garantire che - qualora ciò sia tecnicamente fattibile - lo scambio automatico di informazioni sulla base della direttiva riveduta sulla cooperazione amministrativa sia attuato prima del 30 settembre 2018.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Tenendo conto delle conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2013 e al fine di realizzare una transizione agevole al nuovo standard globale unico, il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta per abrogare la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio (2003/48/CE del 3 giugno 2003) modificata e a coordinare l'abrogazione di detta direttiva con la data di applicazione della direttiva riveduta sulla cooperazione amministrativa, tenendo debito conto della deroga ivi prevista per l'Austria. A tale riguardo, si dovrebbe assicurare che la direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 continui ad applicarsi a tale Stato membro durante il periodo di deroga.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio conferma l'importanza della revisione degli accordi esistenti dell'UE con Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di allinearli allo standard globale sullo scambio automatico di informazioni.